



Politecnico di Bari

D.R. n. 339

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni;
- VISTO il vigente Statuto del politecnico di Bari;
- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione di dati)”* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, il quale introduce la figura del responsabile dei dati personali – Data Protection Officer (RDO-DPO) (artt. 37-39);
- CONSIDERATO che il predetto regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RDP *“quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”* (art. 37, paragrafo 1, lett. a);
- CONSIDERATO che le predette disposizioni prevedono che il RDP *“può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base ad un contratto di servizi”* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *“in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’art.39”* (art. 37, paragrafo 5) e *“il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti dei dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”* (Motivo 97 EU RGPD);
- VISTO il D.R. n. 643 del 5.08.2019, con il quale il prof. Michele Ruta è stato nominato Responsabile della protezione dei dati personali (RDP-DPO) per il Politecnico di Bari;
- VISTA la nota del 23.04.2021 a firma del prof. Ruta, con la quale il medesimo ha rassegnato le proprie dimissioni dal succitato ruolo;
- RAVVISATA l’urgenza di procedere alla designazione di un nuovo Responsabile della protezione dei dati personali (RDP-DPO), nelle more del perfezionamento delle procedure per il conferimento dell’incarico a soggetto esterno;
- ACCERTATO che il dott. Sandro Spataro – Direttore Generale di questo Politecnico – è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RDP-DPO, per i compiti e le funzioni da espletare;

DECRETA

- Art. 1 – Nelle more del perfezionamento delle procedure per il conferimento dell’incarico a soggetto esterno, il dott. Sandro Spataro, Direttore Generale di questo Ateneo, è nominato Responsabile della protezione dei dati personali (RDP-DPO) per il Politecnico di Bari.
- Art. 2 – Il predetto RDP-DPO, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, tra l’altro, i seguenti compiti e funzioni:
- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento e ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizione nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del RGPD;
 - d) cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;
 - e) fungere da punto di contatto con il garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36 ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
 - f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare e del contitolare o del responsabile dei dati.
- Art. 3 – I compiti del Responsabile della protezione dei dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Politecnico di Bari, il quale si impegna a:
- a) mettere a disposizione del RDP_DPO ogni risorsa al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
 - b) non rimuovere o penalizzare il RDP-DPO in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle sue funzioni;
 - c) garantire che il RDP-DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e, in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
- Art. 4 – Il nominativo e i dati di contatto del RDP-DPO (recapito postale, telefono, e-mail), comunicati al Garante per la protezione dei dati personali, saranno pubblicati sul sito web istituzionale (www.poliba.it).

Bari, 26 aprile 2021

IL RETTORE
Prof. Ing. Francesco Cupertino
